

Condizioni generali di acquisto

EISENMANN Italia S.r.l.

A. Conclusione del contratto, ambito di validità

1. EISENMANN effettua ordini solo sulla base delle presenti condizioni generali di acquisto, anche se in caso di rapporti commerciali abituali esse non vengono di volta in volta richiamate. Le modifiche alle presenti condizioni commerciali, in particolare eventuali condizioni diverse o integrative dei fornitori, non sono considerate valide. Non può essere considerato quale tacita accettazione di condizioni commerciali diverse o integrative il fatto che eventuali conferme d'ordine facciano riferimento a tali condizioni. Tali condizioni commerciali non hanno validità nemmeno in caso di esecuzione dell'ordine. Con l'esecuzione dell'ordine, il fornitore riconosce le nostre condizioni di acquisto. Qualsiasi modifica alle nostre condizioni commerciali contenuta nella conferma d'ordine viene considerata come rifiuto del nostro ordine. Trova applicazione il disposto di cui al punto 3, secondo periodo, che segue. Se tuttavia ha luogo la consegna o la prestazione, essa è da considerarsi come accettazione e conferma delle nostre condizioni commerciali.
2. Solo il personale del nostro reparto acquisti è autorizzato alla stipula di contratti. Lo stesso vale per l'ordine di servizi personalizzati o aggiuntivi che comportano sovrapprezzi. Fanno eccezione i servizi personalizzati o aggiuntivi fino ad un prezzo massimo di € 500, per ogni singolo ordine richiesti da parte dei nostri direttori di progetto e tecnici.
3. Gli ordini devono essere confermati dai fornitori immediatamente con il modulo "Accettazione dell'ordine" debitamente timbrato e firmato. Se la conferma non viene ricevuta entro 8 giorni, ci riserviamo il diritto di annullare l'ordine senza costi aggiuntivi.

B. Ambito della fornitura ovvero della prestazione

1. Rientrano nell'ambito della fornitura tutte le prestazioni necessarie ad una fornitura esente da vizi ovvero un processo di produzione e montaggio a regola d'arte, se tali prestazioni non risultano espressamente indicate nel contratto.
2. Se durante l'installazione e il montaggio viene fornito o messo a disposizione da parte nostra il materiale necessario per l'esecuzione della prestazione del fornitore, quest'ultimo è tenuto anche a scaricare il mezzo di trasporto ed a curare il trasporto del materiale dal magazzino al luogo di montaggio.
3. In caso di fornitura di macchine e componenti, in caso di installazioni, manutenzione e montaggio rientra nell'ambito della fornitura anche la consegna della documentazione tipica di settore in forma elettronica e cartacea. La documentazione deve essere conforme alle norme riconosciute del settore, alle norme in materia e alle disposizioni di legge (in particolare alla direttiva macchine CE, se applicabile). Determinanti sono le regole, norme e le disposizioni di legge in Italia e, nella misura in cui prevedano ulteriori requisiti, quelle del luogo di espletamento della consegna od esecuzione del servizio ovvero quelle del luogo definitivo per la consegna della fornitura o l'effettuazione del servizio al cliente.
4. Ove nell'ambito dell'ordine rientrano la ricerca, le costruzioni, gli sviluppi, le bozze o altre prestazioni simili, il fornitore è tenuto a consegnare i risultati, in particolare i disegni di produzione e costruzione, nonché la documentazione, i manuali dell'utente ecc. in forma elettronica e cartacea.
5. Il software deve essere fornito su comuni supporti dati in forma di programma leggibile dalla macchina insieme alla documentazione d'uso elettronica e cartacea. In caso di sviluppo del software, fanno parte dell'ambito della fornitura anche la consegna del software su comuni supporti dati in forma di codici sorgente leggibili dalla macchina e della documentazione dello sviluppo del programma in forma elettronica e cartacea, nonché la documentazione del produttore, ciò è valido anche per successive modifiche e aggiornamenti. Il codice sorgente deve essere fornito nella lingua di programmazione prescritta corredato di commenti dettagliati. I commenti devono essere redatti nella lingua del Paese indicato. Si devono utilizzare i termini tecnici specifici indicati da parte nostra o dal cliente. Il programma oggetto e i codici sorgente e la documentazione devono essere consegnati al ritiro e devono corrispondere allo stato del programma al momento del ritiro. Se il software viene in seguito modificato o aggiornato, devono essere forniti senza necessità di richiesta

in tal senso, il programma oggetto e i codici sorgente nonché la documentazione con l'indicazione delle modifiche. Le versioni aggiornate dei programmi oggetto e sorgente possono essere richieste in qualsiasi momento.

6. Il fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e l'adeguatezza allo scopo dei nostri progetti, disegni e degli ulteriori dati per l'esecuzione del servizio o dei componenti e materiali da noi forniti o dei servizi di altri fornitori, nella misura in cui lo riguardano. In caso di dubbi, il fornitore è tenuto a darne comunicazione scritta immediata. In caso contrario, possiamo agire anche per eventuali vizi a tale riguardo; restano impregiudicate eventuali pretese risarcitorie ad altro titolo. Nel caso in cui dovessimo autorizzare documenti tecnici del fornitore nel corso dell'esecuzione dell'ordine, ciò non vale ad esonerare il fornitore dal suo obbligo di effettuare una fornitura ovvero di eseguire una prestazione priva di vizi.

C. Pagamento

1. I prezzi concordati sono prezzi fissi DDP al luogo di consegna indicato. Nel caso in cui non venga specificato nulla, il luogo di consegna è la nostra sede di Saronno.
2. Una richiesta di pagamento ulteriore per prestazioni diverse od ulteriori, a qualsiasi titolo, deve essere comunicata dal fornitore prima dell'esecuzione della prestazione. La preventiva comunicazione può eccezionalmente non essere necessaria in singoli casi, secondo buona fede, ad esempio se il diritto al pagamento del corrispettivo aggiuntivo è palese o si tratta di un caso di urgenza. Se il fornitore non comunica anticipatamente la pretesa al pagamento del corrispettivo aggiuntivo, è escluso il diritto al pagamento, a meno che non ricorra una delle eccezioni sopra indicate. In caso di prestazioni diverse od ulteriori in sede di calcolo di eventuali corrispettivi aggiuntivi si dovrà tenere conto allo stesso modo di prestazioni superiori e prestazioni inferiori.

D. Termini, penali contrattuali

1. I termini indicati nel nostro ordine ovvero comunque concordati costituiscono i termini per la consegna della fornitura ovvero per l'accettazione della prestazione e devono essere obbligatoriamente rispettati. Consegne ovvero prestazioni parziali sono possibili solo previo consenso.
2. Il fornitore è obbligato a informarci per iscritto immediatamente sul possibile mancato rispetto di un termine concordato, sulle relative cause e la durata prevista del ritardo.
3. Se prima della scadenza del termine vi sono dubbi sulla capacità di fornitura del fornitore, in particolare in seguito a scadenze non rispettate o personale insufficiente ovvero il fornitore ha già comunicato di non poter o voler eseguire la prestazione tempestivamente, è nostra facoltà - anche prima della scadenza prevista per la prestazione del fornitore - invitare per iscritto il fornitore a confermare ed eventualmente provare la propria capacità di adempiere la prestazione nei termini, concedendogli un termine a tal fine. L'inutile decorso di tale termine, comporta la facoltà per Eisenmann di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta al fornitore, fatto naturalmente salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente patiti.
4. In caso di ritardo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore salvo diversi accordi, è dovuta dal fornitore una penale dell'ammontare dell'1 % del valore dell'ordine per ciascuna settimana intera di ritardo, e in caso di ritardo inferiore ad una settimana in proporzione alla durata dello stesso fino ad un massimo del 5 % del valore dell'ordine.

E. Consegna e prestazione, trasferimento del rischio, forza maggiore

1. La fornitura deve essere corredata di bolla di consegna e per ogni collo deve essere presente una lista del contenuto con indicazione del nostro numero d'ordine e posizione. La bolla di consegna e la lista del contenuto dei colli devono contenere l'indicazione della quantità e una specifica univoca dei pezzi forniti. La specifica deve trovarsi anche sui pezzi forniti ai fini dell'identificazione. Se in un collo sono presenti solo pezzi identici, è sufficiente l'indicazione della specifica sul collo. In caso di spedizione diretta al nostro cliente si deve utilizzare una bolla di consegna neutrale con indicazione del numero d'ordine EISENMANN e del fatto che la consegna è effettuata a nome di EISENMANN.

Ai fini di controllo contabile ci deve essere inviata una comunicazione di spedizione firmata dal corriere.

2. In caso di contratti di compravendita il rischio della merce si trasferisce al momento della consegna nel luogo di consegna indicato; per gli appalti il rischio si trasferisce al momento dell'accettazione dell'opera.
3. Scioperi, interventi delle autorità, interruzioni di produzione, difficoltà di approvvigionamento di energia o materiale o altre circostanze imprevedibili, straordinarie, inevitabili e non imputabili, indipendentemente dal fatto che queste circostanze si verifichino presso di noi o presso terzi (ad es. i nostri clienti), ci esonerano per la loro durata dall'accettazione della merce o della prestazione. In tale ipotesi, comunicheremo immediatamente al fornitore il verificarsi e la durata prevista di tali circostanze. Nel caso in cui, a seguito di queste circostanze l'adempimento del contratto divenga per noi impossibile o economicamente non più accettabile, è nostro diritto risolvere il contratto mediante relativa comunicazione all'altra parte. In tale ipotesi, spetta al fornitore il diritto al pagamento delle sole prestazioni effettuate fino al momento della ricezione della relativa comunicazione, escluso ogni ulteriore diritto o pretesa risarcitoria. Restano impregiudicati eventuali diritti a noi spettanti.

F. Fatturazione, condizioni di pagamento

1. La fattura deve essere inviata dopo la spedizione in copia semplice e deve contenere tutti i dati degli ordini e non deve essere in nessun caso allegata alla spedizione. Fatture parziali sono possibili solo se vengono concordate consegne parziali.
2. Salvo diversi accordi, il pagamento viene effettuato a 60 giorni. Il termine di pagamento decorre dalla ricezione da parte nostra della fattura e di tutti i documenti necessari, tuttavia non prima dell'accettazione della fornitura o della prestazione e non prima della ricezione di una garanzia concordata. In caso di inadempimento, il termine di pagamento decorre in ogni caso solo dal momento in cui è stato posto rimedio all'inadempimento stesso. Il pagamento si considera effettuato nel momento della ricezione da parte della nostra banca dell'ordine di bonifico da noi formulato.
3. In caso di vizi o di inadempimenti, ci riserviamo il diritto di rifiutare il pagamento del corrispettivo o di una parte di esso, ai sensi di cui all'art. 1460 c.c.
4. I pagamenti anticipati e gli acconti necessitano di un accordo particolare e devono essere garantiti da parte del fornitore a mezzo di fideiussione bancaria con durata indeterminata senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La fideiussione deve essere soggetta al diritto italiano e indicare Milano come foro competente in via esclusiva per eventuali controversie.

G. Difetti, ispezione

1. A condizione che l'ordine non presenti richieste ulteriori o difformi, le consegne e le prestazioni devono essere conformi alle norme riconosciute del settore e alle normative competenti UNI o comparabili. A tal fine esse devono essere ottemperate in modo da essere conformi alle disposizioni sulle macchine, sui mezzi di lavoro tecnici, la prevenzione degli infortuni, la tutela sul luogo di lavoro, i materiali pericolosi, la tutela dalle emissioni, la tutela delle acque, le norme sui rifiuti, ecc. Prevalgono le regole, norme e le disposizioni di legge in Italia e, nella misura in cui prevedano ulteriori requisiti, quelle del luogo di espletamento della consegna od esecuzione del servizio ovvero quelle del luogo definitivo per la consegna della fornitura o l'effettuazione del servizio al cliente. La conformità della fornitura sotto il profilo giuridico e l'assenza di vizi giuridici deve sussistere anche con riferimento al luogo di destinazione finale della fornitura / prestazione.
2. Nel caso in cui dovessimo richiedere un adempimento volto a sanare un precedente inadempimento, quale la sostituzione o la riparazione, spetta a noi la scelta della tipologia di adempimento, anche nel caso di contratti di appalto. Tra le spese necessari ai fini dell'adempimento successivo a carico del fornitore vi sono anche i costi per il montaggio e lo smontaggio dell'oggetto della fornitura, i costi di trasporto e di imballaggio. Ci riserviamo il diritto di procedere all'esecuzione in danno del contratto, a spese del fornitore, anche per i contratti di appalto.

3. Il termine di garanzia per la fornitura è di 36 mesi, salvo termini maggiori previsti dalla legge o da altri accordi.
4. La verifica della merce o della prestazione nonché la denuncia di eventuali vizi deve essere effettuata entro un termine congruo, comunque non inferiore a tre settimane. Il termine decorre dalla consegna ed, in caso di vizi occulti, dalla scoperta. Ci riserviamo il diritto di limitarci in fase di controllo delle merci in ingresso alle differenze di quantità e ai difetti facilmente riconoscibili.
5. Ci riserviamo il diritto di visitare la produzione del fornitore e dei relativi subfornitori nei comuni orari di attività (anche in presenza del nostro cliente).
6. A garanzia di eventuali richieste risarcitorie per inadempimento possiamo richiedere ai fornitori una garanzia dell'ammontare del 5 % del corrispettivo dovuto. Nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del fornitore nel corso dell'esecuzione del contratto, possiamo (fatti salvi ulteriori diritti) richiedere un'ulteriore garanzia dell'ammontare del 10 % del compenso dovuto (per un totale del 15 %). La garanzia può essere realizzata o mediante trattenuta sul pagamento del prezzo o mediante presentazione di fideiussione bancaria illimitata senza beneficio di escussione del debitore principale. Per la fideiussione trova applicazione quanto previsto alla lettera F punto 4. A condizione che la garanzia non sia stata escussa, questa verrà restituita alla scadenza del termine di prescrizione dei diritti di garanzia spettanti ad Eisenmann. Qualora tuttavia a tale data i diritti di garanzia per vizi fatti valere non siano stati ancora soddisfatti ovvero per parte della fornitura o prestazione non siano ancora prescritti, potrà essere trattenuta una parte della garanzia proporzionalmente corrispondente.

H. Responsabilità del produttore, assicurazione

1. Nel caso in cui fossero formulate nei nostri confronti richieste di risarcimento per responsabilità del produttore sulla base del diritto nazionale o internazionale, il fornitore è tenuto a manlevarci da tali pretese, nella misura in cui sia responsabile per il difetto dal quale scaturisce la responsabilità. In tale ambito, il fornitore è tenuto anche a rimborsare i costi da noi sostenuti per un'adeguata azione di richiamo ovvero per le altre misure preventive adottate atte a eliminare i danni.
2. Il fornitore è tenuto, durante la fornitura e l'esecuzione della prestazione a stipulare un'assicurazione di responsabilità sui prodotti e da attività di impresa con una copertura minima di 1 milione di euro per danno a persone o danno materiale per ogni sinistro. I nostri diritti risarcitori restano impregiudicati. Se opportuno il fornitore è tenuto inoltre alla stipula di un'assicurazione per le attività di montaggio con una copertura assicurativa che copre il valore della fornitura e della prestazione che fornisce.

I. Cessione del credito, subappaltatori

1. I crediti derivanti dalle forniture e dalle prestazioni di servizi possono essere ceduti a terzi solo con il nostro consenso.
2. Il fornitore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali con i propri mezzi ed il proprio personale. L'impiego di subappaltatori è consentito solo previa nostra autorizzazione. Resta naturalmente inteso che il fornitore risponde comunque direttamente ed in proprio dell'operato di costoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228 c.c..

J. Materiale ed i componenti messi a disposizione

1. Il materiale ed i componenti messi a disposizione restano di nostra proprietà e il fornitore deve conservarli separatamente e utilizzarli solo per i nostri ordini. Il fornitore è responsabile di danni o perdite eventualmente verificatisi, a prescindere da una sua colpa.
2. La lavorazione e la trasformazione da parte del fornitore vengono effettuate per nostro conto. Se il materiale o il bene da noi messo a disposizione viene lavorato con materiali o beni non appartenenti a noi, acquistiamo la comproprietà della nuova cosa in rapporto al valore del materiale di nostra proprietà rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione.
3. Se il materiale o il bene da noi messo a disposizione viene collegato con oggetti non appartenenti a noi, acquistiamo la comproprietà della nuova cosa in rapporto al valore del materiale e/o bene di

nostra proprietà rispetto agli altri oggetti collegati al momento della lavorazione. Se il collegamento avviene in modo che la cosa del fornitore è considerata quale cosa principale, si considera concordato il trasferimento della comproprietà proporzionale da parte del fornitore; il fornitore custodisce la comproprietà per nostro conto. Le suddette disposizioni sono applicabili se il fornitore mischia o unisce il materiale e/o il bene da noi messo a disposizione con altre cose.

4. Il fornitore è tenuto a proteggere da danni, smarrimento ecc. la cosa, in nostra proprietà esclusiva o comproprietà, compresa la nuova cosa risultato della lavorazione.

K. Riservatezza, diritti di proprietà, diritti d'uso

1. Il fornitore è tenuto a trattare in modo confidenziale e a non trarre profitto dalle informazioni allo stesso rese accessibili, nonché dalle conoscenze acquisite in occasione dell'esecuzione dell'ordine, anche dopo l'esecuzione dello stesso. Lo stesso vale per i risultati citati nel paragrafo B punto 4 e il software per noi sviluppato ai sensi del paragrafo B punto 5. Le pubblicazioni concernenti la nostra azienda o i nostri prodotti necessitano di previa autorizzazione.
2. Tutti gli oggetti, in particolare i modelli, gli utensili, i campioni, i disegni, i progetti e i documenti di ogni sorta, consegnati al fornitore, restano di nostra proprietà. Il fornitore deve tenere segreti tali oggetti e deve riconsegnarli gratuitamente dietro semplice richiesta. Il fornitore non può concedere la visione o rendere accessibili tali oggetti a terzi, né riprodurre od utilizzare o comunque trarre profitto di altro genere per propri fini.
3. Lo stesso vale per le forme, gli utensili, i dispositivi simili o i mezzi di produzione dell'oggetto della fornitura, prodotti secondo tali documenti o prodotti a nostri costi parzialmente o interamente. Le modifiche possono essere apportate solo con il nostro consenso. Con la presente si considera concordato che i suddetti oggetti passano in nostra proprietà (a condizione che sia stato concordato un compenso) e che questi oggetti vengano conservati per nostro conto a titolo gratuito e in modo adeguato. Se abbiamo pagato i suddetti oggetti prima del completamento della produzione, acquisiamo sulla base della precedente disposizione anche la proprietà del prodotto semilavorato.
4. Il fornitore è tenuto a proteggere da danni, smarrimento ecc. gli oggetti di nostra proprietà secondo il punto 2 e 3.
5. Nei casi di cui al paragrafo B punto 4, nonché con riferimento al software per noi sviluppato come da paragrafo B punto 5 abbiamo il diritto esclusivo, illimitato nel tempo e nello spazio, di sfruttare i risultati e il software in qualsiasi modo. Laddove possibile, ci riserviamo il diritto di registrare i relativi diritti di privativa. Se il fornitore utilizza un software standard per le proprie consegne e prestazioni, abbiamo il diritto non esclusivo, illimitato nel tempo e nello spazio, di utilizzare questo software secondo quanto previsto dalla legge. Ci riserviamo in particolare il diritto di utilizzare tale software non limitatamente ai singoli sistemi e di concedere la licenza d'uso ai nostri clienti.
6. Se in connessione con l'ordine vengono realizzati presso il fornitore delle migliorie i, abbiamo il diritto gratuito e non esclusivo di usufruire delle migliorie e dei relativi diritti di privativa.

L. Codice di condotta, norme sulla prevenzione degli infortuni e specifiche di fabbrica

1. Il fornitore è tenuto a rispettare le leggi e le norme in vigenti nel luogo dell'esecuzione della prestazione ed in ogni caso tutte leggi e le normative applicabili alla propria attività. Il fornitore garantisce di rispettare la normativa in materia di salario minimo e si impegna a fare sì che anche i propri subfornitori rispettino detta normativa. Egli è tenuto in particolare a non ledere o violare i diritti umani in modo attivo, passivo, diretto o indiretto. Il fornitore si assume la responsabilità della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e della tutela dell'ambiente.
2. In caso di lavori di installazione e montaggio nel cantiere di un nostro cliente o presso di noi, il fornitore è responsabile del rispetto di tutte le normative per la prevenzione degli infortuni nonché delle specifiche di fabbrica del cliente allo stesso rese note o di cui il medesimo è comunque a conoscenza. Relativamente al contenuto di norme al medesimo rese note, il fornitore è tenuto a informarsi autonomamente.

M. Diritto del commercio internazionale, sostanze proibite, dichiarazione

1. Nelle proprie offerte e insieme alla conferma come da paragrafo A punto 3, il fornitore è tenuto a fornire le seguenti indicazioni: (1) Obbligo di licenza di esportazione dell'oggetto della fornitura, (2) Numero di posizione nella lista secondo il diritto di esportazione italiano, (3) Rilevamento dell'oggetto della consegna secondo il diritto statunitense con numero di posizione nella lista, (4) Obbligo di licenza di esportazione dell'oggetto della fornitura secondo la normativa sul duplice uso CE vigente con numero di posizione nella lista, (5) Numero statistico della merce (6) Paese di provenienza della merce. Nel caso in cui la licenza di esportazione necessaria non sia comunicata, ci riserviamo il diritto di risolvere il contratto; restano impregiudicati eventuali ulteriori diritti.
2. Il fornitore è tenuto a comunicare la provenienza/origine dell'oggetto della fornitura nel rispetto delle normative vigenti, anche mediante dichiarazione d'origine o del fornitore o EUR 1. Il fornitore è tenuto a dichiarare nella dichiarazione del fornitore l'origine dell'oggetto della fornitura secondo le norme di origine vigenti nel Paese di destinazione.
3. I divieti relativi a determinate sostanze secondo le normative italiane o del Paese di destinazione comunicato al fornitore devono essere rispettate.
4. Il fornitore è tenuto a dichiarare i materiali contenuti nell'oggetto della fornitura (indicazione del numero CAS e delle percentuali di peso rispetto al totale), se tali materiali sono indicati in una delle seguenti normative: (1) Normativa di divieto dei prodotti chimici (approvazione della direttiva 76/779/CEE e dei rispettivi emendamenti), (2) Normativa sui veicoli da rottamare (approvazione della direttiva 2000/ 53/CE), (3) Legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (approvazione della direttiva 2002/95/CE e direttiva 2002/96/CE), (4) Normativa per la messa al bando dei gas CFC (approvazione della normativa (CE) 2037/2000) e (5) normativa sulla fibra di ceramica (in preparazione).

N. Recesso

E' nostra facoltà recedere dal contratto concluso fino a che la prestazione non sia stata completamente eseguita dal fornitore, tenendolo indenne dei lavori eseguiti. Tale disposizione trova applicazione anche in caso di contratti di compravendita e può essere limitata anche a sole parti del contratto.

O. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile

1. Il luogo di adempimento è il luogo in cui viene consegnato l'oggetto della fornitura o in cui viene espletata la prestazione oggetto del contratto. Salvo diversi accordi, il luogo di adempimento è la nostra sede di Saronno.
2. Foro competente in via esclusiva per tutte le eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione delle presenti condizioni generali di acquisto nonché dei contratti stipulati sulla base delle stesse è il Tribunale di Milano. Ci riserviamo tuttavia la facoltà di agire avanti altri fori competenti previsti dalla legge.
3. Le presenti condizioni generali di acquisto nonché i contratti stipulati sulla base delle stesse sono soggetti all'applicazione del diritto italiano.

Timbro e firma fornitore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole:

A.3 - Conclusione del contratto – Ambito di validità

C.2 - Pagamento

D.4 – Penalità contrattuali

F.2 - Condizioni di pagamento

G- Difetti, ispezione

H.1 – Responsabilità del produttore

I – Cessione del credito, subappaltatori

N- Recesso

O.2 – Foro competente

Per approvazione

Timbro e firma fornitore